



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

**Regolamento
Per contrastare
I FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO**

INDICE

- 1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONE
- 2 PREMESSA
- 3 NORMATIVA
- 4 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE
- 5 LIVELLI DI RESPONSABILITA'
- 6 INDICATORI DI ANOMALIA
- 7 PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA
- 8 ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE
- 9 LA SEGNALAZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA ALL 'UIF
- 10 RISERVATEZZA E DIEVIETO DI COMUNICAZIONE
- 11 CONTROLLI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
- 12 ALLEGATI

DEFINIZIONI

Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

Operazione: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;

Operazione sospetta: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. (Organismo nazionale appartenente alla Banca D'Italia)

Gestore : Referente delle segnalazioni di operazioni sospette, delegato dal Direttore Generale a trasmettere la segnalazione alla UIF ed a garantire i compiti di cui alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo.

PREMESSA

La normativa antiriciclaggio impedisce e contrasta il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo.

Il presente documento si occupa dei seguenti aspetti:

Operazioni sospette: L'art. 41 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ai cd. "soggetti obbligati", costituiti da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (cfr. art. 11), professionisti (cfr. art. 12), revisori (cfr. art. 13) e altri operatori non finanziari (cfr. art. 14), di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Riciclaggio: L'art. 2 del D.Lgs 231/2007 sancisce che costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni:

- la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento e la dissimulazione, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività ;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Finanziamento al terrorismo : secondo l'art 1 comma 1 lett. a) del D.lgs 109/2007 per finanziamento al terrorismo si intende *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia e all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”*.

NORMATIVA

La materia trattata è regolata dalla seguente normativa:

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 4 maggio 2011, “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- L. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.M. del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- Delibera ANAC n.831/2016 “Determinazione di approvazione Definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell' art. 10 comma 2 lett. g) del D.Lgs 231/2007, L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, quale ente pubblico, è soggetta agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il presente Regolamento è rivolto alle Strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche

Scopo del regolamento è :

1. di favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche / elementi particolari possano generare anche il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. di definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione

LIVELLI DI RESPONSABILITA'

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono individuati quattro livelli di responsabilità interni all'Azienda:

- 1) il Direttore Amministrativo;
- 2) il Direttore della UOC responsabile della segnalazione
- 3) il Gestore
- 4) il Direttore della UOC Programmazione Economica e Finanziaria

1) Il Direttore Amministrativo verifica che le Strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente Regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- garantiscano l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari.
- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno dell'Azienda;
- verifica che siano previste attività formative anche sulla materia oggetto del presente Regolamento;
- valuta le segnalazioni dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti

decisioni aziendali.

2) **Il Responsabile della segnalazione è il Direttore della Struttura Aziendale** interessata all'applicazione del presente regolamento in quanto si è accorto dell'anomalia e che risponde ,quindi:

- Dell'applicazione della presente regolamento nelle attività di afferenza;
- Della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospetto o su cui possono sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- Della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nella valutazione a lui attribuite.

3) **Il Gestore**, soggetto aziendale che interloquisce con l'UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connesse con le operazioni sospette e il cui nominativo va comunicato all'UIF, ha il compito di:

- garantire l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori delle rispettive Strutture;
- valutare la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, col supporto del Direttore della UOC Programmazione Economica e Finanziaria, trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione Aziendale circa le decisioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette.

Nell'ASP di Kr la figura del "Gestore" coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4) **Il Direttore della UOC Programmazione Economica e Finanziaria**, gestendo nel complesso le attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con il Gestore, svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo nei confronti di tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni aziendali.

INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (e periodicamente aggiornati) con decreto del Ministro dell'Interno gli indicatori di anomalia, diretti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e a garantire in tal modo il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questione.

L'elencazione di tali indicatori non è esaustiva, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è

sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

Il “gestore”, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ulteriori caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte negli indicatori, siano comunque sintomatiche di profili di sospetto. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Il “gestore” deve quindi effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto sia degli indicatori di anomalia previsti, sia di tutte le altre informazioni disponibili.

I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di una valutazione complessiva dell'operazione:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità;
- illogicità;
- elevata complessità;
- significativo ammontare.

Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori di anomalia maggiormente pertinenti alle attività dell'Azienda.

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Ciascun Ufficio per le competenze e funzioni assegnategli, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Direttore. Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Direttore/Responsabile, il quale può richiedere ad altre Strutture aziendali, tutte le informazioni ritenute utili, valuterà anche eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali(Es. internet, articoli di giornale), per poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa. Ai fini della suddetta analisi, può essere sempre richiesto il supporto tecnico del Direttore della U.O.C. Programmazione Economica e Finanziaria

In ogni caso, devono essere oggetto di valutazione da parte del Direttore/Responsabile i seguenti aspetti:

- l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o il coinvolgimento in altre attività criminose;
- la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Pertanto, ricevuta la comunicazione “interna”, il Direttore/Responsabile procederà alla segnalazione dell'operazione sospetta al Gestore.

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Direttore/Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine

illecita dei beni oggetto dell'operazione illecita.

La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui all'articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse e al soggetto coinvolto.

Il responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore :

- Le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- Le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- Le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Le segnalazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Le segnalazioni sono trasmesse alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, specialmente se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione, o da soggetti ad essi collegati, il Gestore valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. La UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In caso di sospensione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

La segnalazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria. La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che l'ha effettuata (il "gestore") e all'Azienda.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Direttore /Responsabile della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, gli stessi possono inoltrare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda.

Il Gestore è tenuto a segnalare alla UIF le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo. Devono essere segnalate anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del medesimo. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante. Inoltre il Gestore mantiene un archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

9 ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Il Direttore/Responsabile della Struttura Semplice o Complessa interessata, quando si trova a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- a) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine, il Direttore/Responsabile può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica. Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore/Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità, di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore/Responsabile, previa informazione alla stessa delle criticità rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione. Il Direttore/Responsabile deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche. Come previsto dall'art. 80, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016) per i "delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo". Ai fini di una corretta applicazione del citato articolo, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.

10 La segnalazione dell'operazione sospetta all' UIF

Pertanto, ricevuta la segnalazione il Gestore, nella sua qualità di “gestore delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF”, valuterà se procedere o meno alla segnalazione dell'operazione sospetta alla UIF.

Il Gestore ricevuta una segnalazione “interna” ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, possono decidere di non effettuare la segnalazione alla UIF, specificando le relative motivazioni, oppure possono procedere alla suddetta segnalazione se la ritengono opportuna (come accade nei casi in cui agiscono di propria iniziativa). Il Gestore avvisano tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria. Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e, inoltre, devono trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni.

Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati. Tali elementi sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla Banca d'Italia - UIF, con il provvedimento del 4 maggio 2011

Qualora, a seguito di analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Direttore/Responsabile, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tal caso si conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

11 RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette descritto dal presente Regolamento è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno che all'esterno dell'Azienda. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Allegato 1

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (estratto dal decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015)

A) Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
5. Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B) Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

1. Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
2. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
3. Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

C) Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti

1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in

assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.

3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

4. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

5. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.

6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

7. Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

8. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

9. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

10. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

11. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
12. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
13. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
14. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
15. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
16. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
17. Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto